

ALLEGATO A - Rep.471

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Organizzazione Progetti e Servizi S.p.A.", in sigla "O.P.S. S.p.A.".

La Società è a capitale interamente pubblico ed opera secondo il modello di derivazione comunitaria c.d. "in house providing".

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223/06, convertito in L. n. 448/06, la Società è costituita e partecipata al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei Soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale in Chieti. Potranno essere costituite o sopprese, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, rappresentanze e succursali.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera assembleare.

Articolo 4

Oggetto

La Società opera con i soci pubblici costituenti o partecipanti o affidanti e può, nei limiti della normativa vigente operare e svolgere le proprie prestazioni a favore di altri soggetti diversi dagli enti soci costituenti o partecipanti o affidanti.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere

effettuato, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti o concessioni ottenuti dagli Enti Pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dall'attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società, pertanto, ha per oggetto la produzione di servizi, destinati alla Provincia di Chieti, anche con riguardo alle funzioni di cui all'art. 19 comma 1, lettera 1) del D.Lgs. 167/2000 - T.U.E.L. -, nonché al Comune di Chieti e ad altri enti locali della Regione Abruzzo qualora acquisiscano la partecipazione al capitale sociale.

La Società potrà progettare, realizzare, fornire e gestire sistemi informativi, Software di base, software applicativi e banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissioni dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento.

La Società potrà operare nei settori delle manutenzioni delle apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché dell'hardware e del software.

La Società potrà procedere alla acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni, con mezzi informatici e non, provenienti da supporti analogici e digitali, rilevati da documenti cartacei e digitali, da mezzi spaziali ed aerei, da reti di telerilevamento e da rilievi in campagna.

Le attività di raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi, monitoraggio e diffusione dei dati relativi o connessi ai citati ambiti potranno essere effettuate in riferimento al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi comunali, provinciali e di altri enti, nonché alle verifiche e controlli ambientali, con particolare riferimento alle ispezioni degli impianti termici (ex art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, D.Lgs. n. 192/2005, L.R. Abruzzo n. 17/2007 e successive modifiche ed integrazioni), siano essi ad uso pubblico che privato.

La Società potrà supportare, in via strumentale agli enti soci, nelle funzioni proprie o delegate in materia energetica e ambientale sulle attività di verifica e ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, in qualità di Organismo Esterno, ai sensi delle normative vigenti, sulle attività relative alle diagnosi energetiche, alle certificazioni energetiche, agli attestati di prestazione energetica, nonché dei sistemi per l'efficienza energetica previsti dalle norme vigenti e connessi agli impianti termici, anche in veste di Organismo di Controllo, ai sensi delle normative vigenti.

La Società potrà altresì effettuare, nei confronti degli Enti Locali Soci, la gestione in Global Service del patrimonio immobiliare degli stessi, attraverso attività quali manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, mediante servizi di censimento ed anagrafe del patrimonio edilizio, programmazione e gestione del servizio tecnico manutentivo, del servizio di pulizia dei plessi, nonché attraverso servizi di censimento ed anagrafe ed attività manutentive delle strade.

La Società potrà effettuare, nei confronti degli Enti Soci, servizi di custodia, portierato e gestione completa anche da remoto dei servizi di ricezione e smistamento delle telefonate.

La Società, potrà altresì effettuare servizi di esazione dei tributi di competenza degli Enti Soci, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

La Società potrà realizzare e gestire dette attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi, e svolgere attività di studio, ricerca e formazione purché strumentale all'oggetto sociale.

La società potrà espletare attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici soci, anche per lo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Nel perseguimento dei propri obiettivi e per meglio supportare gli interessi dei propri Soci pubblici, la Società ricerca e promuovere forme di partenariato istituzionale volte alla consultazione, al confronto ed allo scambio di know-how con altri soggetti pubblici, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, Università degli studi, Camere di commercio, società pubbliche. La Società non può assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi fini di lucro.

Articolo 5

Obblighi ed impegni dei soci

La qualità di socio costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto e comporta, da parte del socio stesso, elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal libro dei soci.

E' vietata la cessione, in tutto o in parte, di azioni in favore di soggetti privati.

Le azioni, oltre che tra Soci, sono trasferibili solo in favore di altri Enti Locali della Regione Abruzzo.

Articolo 6

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00, suddiviso in 100.000,00 (centomila/00) azioni da € 5,16 (cinquevirgolasedici) ciascuna.

Lo stesso potrà essere aumentato o diminuito, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, anche mediante conferimenti in natura, a norma dell'art. 2440 del codice civile.

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società potrà emettere certificati azionari provvisori sottoscritti dal Presidente.

La Società potrà, inoltre, assumere finanziamenti, anche infruttiferi di interessi, dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti al momento della loro erogazione.

Articolo 7

Modalità per l'esercizio del controllo analogo

Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, gli Enti Soci esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della OPS spa e ne verificano l'attività sotto il profilo gestionale, economico, patrimoniale e finanziario in termini di esattezza, regolarità ed economicità, nonché sotto il profilo della coerenza

e del raccordo tra gli atti e le attività della Società con i parametri del Patto di stabilità cui sono assoggettati gli Enti locali soci, con particolare riferimento agli aspetti connessi al bilancio consolidato ed all'incidenza delle spese correnti, di personale e di investimento.

L'esercizio del "controllo analogo" viene attuato con le modalità stabilite dal presente Statuto, dalla Convenzione stipulata a norma dell'art 30 del T.U.E.L. e dai contratti di servizio.

Gli Enti Soci esercitano il "controllo analogo" con le seguenti modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 17 per la nomina dell'Organo amministrativo da parte dell'Assemblea dei Soci;

b) mediante l'approvazione delle relazioni trimestrali, redatte a cura del CdA, che illustrano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, della qualità dei servizi come indicati dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società, così come approvati, o autorizzati dall'Assemblea dei Soci,

c) mediante la verifica sullo stato di attuazione dei servizi affidati, attraverso il riscontro ed il confronto di report economici, patrimoniali e finanziari;

d) mediante l'approvazione del bilancio economico preventivo, articolato per progetti e per ciascun ente locale, della propria futura attività e dimostrare la rispondenza degli stessi con gli indirizzi posti nelle relazioni previsionali e programmatiche degli Enti Soci di cui all'art. 26;

e) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15;

f) mediante gli strumenti di controllo previste dai Regolamenti emanati dagli Enti Soci sulle attività di vigilanza sulle società partecipate;

g) mediante la definizione dei Disciplinari di esecuzione dei Servizi affidati effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti Disciplinari di Servizio dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti Soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della Società.

Gli Organi amministrativi e le strutture degli Enti Soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte della Società su specifici aspetti ed attività.

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli Enti soci mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese gli Enti Soci che esercitano l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

Articolo 8

Circolazione delle azioni: condizioni particolari

Le Azioni sono liberamente trasferibili tra i Soci.

Il Socio che intenda cedere le proprie azioni a terzi ovvero trasferire i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà farne offerta in prelazione agli altri Soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A/R, l'offerta di prelazione che deve contenere:

1. l'indicazione delle azioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
2. le generalità del potenziale acquirente;
3. il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le azioni o i diritti di opzione verrebbero alienati.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata A/R, agli altri Soci. Questi ultimi dovranno inviare al Presidente del consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena decadenza ed a mezzo raccomandata A/R, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'offerta.

L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal Socio offerente.

Non sono ammesse accettazioni parziali dell'offerta contenuta nell'offerta di prelazione. In caso di ricevimento di due o più risposte, le azioni o i diritti verranno attribuiti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.

Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A/R al socio offerente la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione.

Il Socio offerente dovrà perfezionare il negozio con il socio o i soci che hanno esercitato il diritto alla prelazione, ovvero con il terzo indicato nell'offerta di prelazione, entro giorni sessanta dal ricevimento della Comunicazione di risposta.

Il Socio offerente, entro giorni dieci dall'atto negoziale, dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione l'avvenuta stipula e nel contempo fornirne prova a mezzo di copia conforme dell'atto stesso.

II mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta la nullità degli atti di cessione delle azioni o dei diritti di opzione, ovvero di costituzione di diritti reali sulle azioni, con conseguente inefficacia e inopponibilità degli atti stessi nei confronti della Società.

Articolo 9

Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quanto consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi sopra indicate.

Il diritto di recesso compete, altresì, ai Soci che non hanno

concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 7 del presente Statuto, gli Enti Soci, altresì, possono esercitare il diritto di recesso nel caso in cui gli Enti soci medesimi hanno diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio e la revoca dell'affidamento.

Articolo 10

Modalità di recesso

Il diritto di recesso si esercita mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art.9), l'esercizio della facoltà di recesso viene formalizzata mediante spedizione della raccomandata entro quindici giorni da quello in cui il contratto è stato risolto.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Non può essere esercitato il recesso e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo

scioglimento della Società.

Articolo 11

Determinazione del valore delle azioni e procedura di liquidazione

Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore della liquidazione è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione e di ottenere copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale competente, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c. Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro giorni quindici dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.

Il diritto di opzione può essere esercitato entro e non oltre quaranta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta,

hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni del recedente che, in tutto o in parte, non siano state acquistate dai Soci, possono essere collocate dall'organo amministrativo solo presso enti locali della Regione.

In caso di mancato collocamento, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'art. 2357 c.c. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del Capitale Sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445 c.c.; in caso di accoglimento dell'opposizione la Società si scioglie.

Articolo 12

Assemblea e convocazione

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore da esso delegato o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o in altri locali, ma sempre nel Comune di Chieti, mediante avviso comunicato ai Soci, ai Consiglieri ed ai Snidaci presso i loro rispettivi domicili a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso vengono indicati anche il luogo, il giorno, e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non può essere prevista per lo stesso

giorno fissato per la prima. Ove le formalità di convocazione non vengano rispettate, le Assemblee si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale sociale e con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico sino a 180 (centottanta) giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee straordinarie sono convocate tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 13

Intervento nell'Assemblea

Il diritto d'intervento nell'assemblea spetta agli azionisti, aventi diritto di voto, iscritti nel Libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ed a quelli che hanno depositato, nello stesso termine, le loro azioni presso gli

Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Funzionamento dell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di impedimento di quest'ultimo l'Assemblea eleggerà, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale mediante le indicazioni di cui all'art. 2375 c.c..

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche terzo, o da un Notaio nel caso in cui il verbale debba essere redatto ai sensi di legge.

Articolo 15

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dal codice civile.

Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364 del C.C.:

piano industriale (costituito dal piano -programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale, codice etico, carte dei servizi, schemi generali dei contratti di servizio.

Inoltre, al fine di autorizzare il Consiglio di Amministrazione al compimento degli atti consequenziali, l'Assemblea delibera sulle seguenti materie: acquisti e/o alienazioni di beni immobili;

acquisti di beni mobili registrati per importi superiori ad € 50.000,00 Iva esclusa; regolamenti riguardanti l'affidamento di appalti di lavori, l'affidamento e acquisti di beni e servizi, il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi.

In prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata da Soci partecipanti e delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Articolo 16

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dal codice civile. Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale fatta eccezione per cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anticipato, proroga della società, revoca dello stato di liquidazione e trasferimento della sede sociale all'estero, materie queste su cui delibera validamente con la maggioranza prevista dall'art. 2369, quinto comma, codice civile.

Articolo 17

Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Organo amministrativo che può

essere Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Per la nomina dell'Organo amministrativo ed il numero dei membri che lo compongono, sia esso Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti inerenti le società ad intera partecipazione pubblica, ivi compresa l'applicazione dell'art. 2449 del codice civile.

Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione di tre membri:

1. Di tali membri, ai sensi dell'art. 2449 c.c., due sono nominati direttamente dalla Provincia di Chieti e uno direttamente dal Comune di Chieti. La nomina del Consiglio di amministrazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore in tema di incompatibilità e inconferibilità, garantendo, nel contempo, il rispetto dei principi e delle disposizioni sulla parità di genere.

2. La Società assicura il rispetto della composizione dell'organo amministrativo per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n. 251/2012, salvo quanto precisato all'articolo 17 punto 7.

3. Gli Amministratori (C.d.A. o Amministratore Unico) durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Non possono essere nominati gli Amministratori in carica dell'Ente ed i loro parenti ed affini entro il terzo grado.

5. Inoltre, non possono essere nominati coloro per i quali

operino le cause ostative di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. L'Assemblea dei Soci nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione a cui andranno attribuite le deleghe.

Il Consiglio provvede alla nomina del Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento senza compensi aggiunti.

7. La cessazione dell'Amministratore Unico od il Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Qualora per dimissioni o altra causa viene a mancare anche uno solo degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve ricostituire lo stesso nel numero di consiglieri previsto, convocando senza indugio, dai Consiglieri superstiti, l'assemblea per la ricostituzione dello stesso.

Il consigliere nominato resterà in carica limitatamente al tempo previsto per la durata degli esercizi nei quali subentra, e quindi, fino a scadenza degli esercizi per i quali è previsto il rinnovo come indicato nell'art 17 del presente statuto al punto 3.

8. Anche in questo caso la nomina degli Amministratori verrà effettuata, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

9. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, deve comunicare, senza indugio e a mezzo lettera raccomandata, l'intervenuta causa di decadenza.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di

ordinaria amministrazione.

Ai membri dell'Organo amministrativo, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate ai sensi del vigente art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000

- T.U.O.E.L., un compenso lordo annuale omnicomprensivo, attribuito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti come fissati dalle vigenti leggi al momento della nomina,

e limitante al periodo in cui restano in carica

10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

11. Il Consiglio di Amministrazione può' delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e nel rispetto dell'art. 2381 codice civile.

12. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 18

Riunioni dell'Organo amministrativo e deliberazioni

L'Organo amministrativo si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata da recapitarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Della convocazione viene, nello stesso termine e con le stesse modalità, dato avviso ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con fax o telegramma, spedito almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Organo amministrativo risultano da processi verbali.

Articolo 19

Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico) è investito, nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi preventivamente individuati dall'Assemblea dei Soci, dei poteri per l'amministrazione ordinaria **e straordinaria** della Società.

L'Organo amministrativo deve attuare quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto per consentire agli enti soci l'esercizio del controllo analogo.

Articolo 20

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività societaria deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità di professionalità presenti nelle strutture degli Enti Soci, anche mediante la costituzione di uffici comuni.

L'organizzazione dell'attività societaria deve essere compatibile con i parametri del Patto di stabilità cui sono assoggettati gli Enti soci, con particolare riferimento agli aspetti connessi al bilancio consolidato ed all'incidenza delle spese correnti, di personale e di investimento, al fine dell'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Articolo 21

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Unico.

Articolo 22

Decadenza e revoca degli Amministratori

Qualora un Amministratore non intervenga, senza legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica e non può essere nuovamente rieletto.

Si applicano in tal caso le norme previste dall'art. 17 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 2449, 2° comma del Codice Civile, gli Amministratori possono essere revocati solamente dagli Enti che li hanno nominati.

Articolo 23

Collegio sindacale e Revisione Legale

Composizione e nomina

Ai sensi dell'art. 2409 bis 3° comma, del c.c., il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 2449 c.c., la Provincia nomina direttamente due Sindaci effettivi ed un supplente mentre i restanti componenti sono nominati direttamente dal Comune di Chieti.

La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata in modo

tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Tale quota si applica anche ai sindaci supplenti per i quali, quindi, il numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Ai fini di quanto precede, il Presidente della Provincia di Chieti ed il Sindaco del Comune di Chieti, in tempo utile per la data dell'Assemblea ordinaria convocata per la nomina del Collegio Sindacale, si comunicano reciprocamente il genere dei componenti che saranno rispettivamente nominati di modo da pervenire alla composizione dell'organo nel rispetto della proporzione di cui al 3° comma del presente articolo.

La società assicura il rispetto della composizione dell'organo di controllo, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.p.r. n. 251/2012.

Non possono essere nominati gli Amministratori in carica dell'Ente ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I Sindaci sono rieleggibili e ad essi spetta un emolumento determinato dalla Assemblea sulla base dei parametri minimi previsti per i compensi per gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai membri del Collegio spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico, nei limiti di quanto fissato nel piano d'impresa.

La Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, non può essere affidata al Collegio

Sindacale.

L'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di Revisione Legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs.27 gennaio 2010 n. 39.

Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Per quanto non disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 24

Bilancio ed utili Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma degli artt. 7 e 18 del presente Statuto e della Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E L.

Articolo 25

Utili d'esercizio

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva ordinaria del 5% degli stessi secondo quanto previsto dall'articolo 2430 del codice civile, saranno distribuiti ai Soci su conforme deliberazione dell'Assemblea, restando in facoltà dell'Assemblea stessa la costituzione di fondi di riserva o di accantonamento, il riporto a nuovo degli utili, in tutto o in parte.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che

annualmente viene fissato dal Consiglio stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Articolo 26

Obblighi contabili verso i soci

La Società deve predisporre, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, un bilancio economico preventivo, articolato per progetti e per singolo ente locale, della propria futura attività e dimostrare la rispondenza degli stessi con gli indirizzi posti nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche degli Enti Soci.

Il Bilancio preventivo della Società, accompagnato da apposita relazione esplicativa, deve essere trasmesso agli uffici finanziari degli Enti Soci per l'espletamento degli adempimenti previsti nei vigenti regolamenti di contabilità.

Nel caso in cui si renda necessario utilizzare le somme accantonate nell'apposito fondo di rotazione dell'Ente, il progetto, redatto in forma esecutiva, dovrà essere approvato dalla Giunta Provinciale.

Ai fini della verifica delle condizioni di economicità della gestione e di qualità del servizio reso, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a norma degli artt. 7 e 19 del presente Statuto.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi, e stabilendo le modalità della liquidazione.

Articolo 28

Foro competente

Per tutte le controversie tra i Soci e la Società, relative alla validità, interpretazione ed applicazione del presente Statuto, è fissata la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Chieti.

Articolo 29

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO ALESSIO MONACO

F.TO ANDREA MASTRANGELO (IMPRONTA DEL SIGILLO)